

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4966

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2001

—————

Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori
diretti, coloni e mezzadri

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'indagine sui consumi delle famiglie condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che offre il riferimento per la valutazione del fenomeno della povertà e della esclusione sociale, ha indicato, per l'anno 1999, in 895.400 lire mensili la soglia di povertà, ottenuta per confronto con la linea di povertà relativa, per una famiglia formata da un solo componente.

Le associazioni pensionati del lavoro autonomo in agricoltura, facendo anche riferimento a tale indagine, hanno richiamato l'attenzione sull'attuale importo pensionistico al minimo per gli agricoltori, che è pari, per l'anno 2001, a 738.900 lire. I dati statistici dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha eguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento. A fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni. Il ridimensionamento e la ristrutturazione del settore agricolo sono una conseguenza evolutiva che ha trasformato, dal dopoguerra ad oggi, l'Italia da Paese ad economia povera, prevalentemente agricola, a Paese avanzato, moderno e industrializzato, annoverandolo fra i sette grandi del mondo. Gli imprenditori rimasti fedeli alla terra hanno comunque portato l'agricoltura italiana ai massimi livelli.

L'agricoltura, purtroppo, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico degli scorsi decenni. La categoria agricola, che ha fornito le braccia dei suoi

giovani per la crescente attività industriale, contribuendo al suo sviluppo, ha però subito la politica dell'industria che, per favorire le sue esportazioni, spesso ha generato una anomala concorrenza, penalizzando l'economia agricola con l'introduzione in Italia di produzioni agricole estere quale scambio con i prodotti industriali. Infine, la globalizzazione favorisce l'industria e penalizza l'agricoltura tradizionale fino a quando, livellando i prezzi, non si livelleranno anche i costi per le imprese agricole, che, a differenza di quelle industriali, non possono trasferire le loro «fabbriche» nei Paesi sottosviluppati ove è basso il costo della manodopera.

Ma cosa succederebbe se anche i nostri coltivatori, come fanno molte industrie, potessero e decidessero di trasferire le loro attività in altre parti del mondo, abbandonando le loro aziende come fanno alcuni industriali che abbandonano le loro fabbriche e licenziano gli operai scaricandone gli oneri sociali sulla collettività? Le mura e le ciminiere delle fabbriche abbandonate al degrado deturpano il paesaggio, ma ben più grave ed irreversibile sarebbe il degrado dell'ambiente e del paesaggio se i coltivatori abbandonassero il territorio del quale sono da secoli gestori e custodi. Non sempre la collettività e, di conseguenza, il mondo politico riconoscono ai veri tutori dell'ambiente ed ai produttori degli indispensabili salubri alimenti il loro importante ed insostituibile ruolo. E, per questo, non sempre le risposte delle pubbliche istituzioni sono adeguate alle reali esigenze. Ciò vale in tutti i campi, ad iniziare dalla difesa delle tipicità delle nostre pregiate produzioni agricole e dei loro prezzi i quali, detratti i costi sempre crescenti, rappresentano la spesso inadeguata retribuzione dei lavoratori dei campi.

I risultati della ricerca scientifica e l'applicazione delle nuove tecnologie favoriscono la quantità e la qualità delle produzioni agricole ed il conseguente migliore risultato economico. Non sono sufficienti, però, nelle situazioni in cui non è possibile ottimizzare le strutture aziendali per ridurre i costi o riconvertire le produzioni al fine di adeguarsi alle nuove esigenze di mercato e garantire la sopravvivenza alle aziende stesse. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano facilmente occupazione in altri settori, essendo disponibili a qualsiasi lavoro. Gli anziani, che pure svolgono ancora una preziosa attività di presidio del territorio, privi di reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese, in guerra e in pace, versato decenni di contributi assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione di 739.000 lire mensili, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza, e molto vicina alle 659.650 lire dell'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo assicurativo.

Oggi non sono pochi gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà ed in affitto. Si tratta di una situazione che non facilita l'ampliamento ed il consolidamento di nuove imprese, economicamente valide, gestite da giovani secondo gli indirizzi indicati dall'Unione europea e dal Governo italiano e favoriti dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441. Una pensione più alta consentirebbe agli anziani pensionati di rimanere a presidio del territorio e a salvaguardia di un grande patrimonio di cultura e di tradizioni senza essere costretti ancora a svolgere l'attività agricola per integrare l'inadeguata pensione. Creare le condizioni migliori per l'insediamento dei giovani in agri-

coltura, rendendo disponibile parte del terreno ancora trattenuto dagli anziani, è quanto mai opportuno nell'interesse generale del Paese, tenendo conto della ormai consolidata inversione di tendenza che vede i giovani migliori fare la scelta di non abbandonare l'agricoltura, quando riscontrano in essa condizioni economiche accettabili.

L'intervento nei confronti degli anziani deve essere quindi inteso, come prevede il citato regolamento (CEE) n. 2079/92, non solo come un intervento di carattere sociale, ma soprattutto come stimolo alla riconversione, all'ammodernamento ed al ringiovanimento della nostra agricoltura per renderla competitiva e concorrenziale sui mercati mondiali.

Per le considerazioni in premessa, ma anche per un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro e di esperienza e quali portatori di autentici valori, le associazioni di categoria e in particolare la Federpensionati Coldiretti ed il sindacato Pensionati Confagricoltura hanno sollecitato la presentazione di una proposta di legge che tende, limitatamente ai trattamenti pensionistici in essere ed a quelli futuri, fino al riordino definitivo del sistema, ad attribuire ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri un assegno mensile pari ad un terzo del trattamento minimo. Il Parlamento europeo e la Commissione dell'Unione europea, a conclusione dell'«Anno europeo delle persone anziane e della solidarietà», hanno raccomandato ai Paesi membri l'introduzione di un reddito minimo garantito al fine di evitare agli anziani forme di esclusione sociale.

Per quanto riguarda l'onere si deve intanto rimarcare che, se il settore agricolo, soggetto a crisi strutturale, che ha espulso in meno di cinquanta anni il 90 per cento dei suoi addetti, avesse potuto usufruire degli ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione, gli assegni di disoccupazione ed il prepensionamento, come il comparto industriale, la collettività si sarebbe dovuta fare carico di sva-

riate centinaia di miliardi di lire. Oggi la gestione previdenziale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è caratterizzata da un rapporto negativo tra numero dei pensionati, pari a 2.078.000, e iscritti, pari a 608.300. In questa ottica si è calcolato che per portare tali pensionati al di sopra della soglia di povertà la spesa totale a carico dello Stato è stimata in circa 400 miliardi di lire. È opportuno, inoltre, rilevare che la gestione INPS coltivatori diretti, ovviamente passiva per il forte calo della popolazione rurale che genera l'anomalo rapporto di tre pensionati per ogni attivo, essendo l'età media dei titolari di pensione di vecchiaia di 76 anni, tende a migliorare per ovvie cause fisiologiche e per l'inserimento di nuove unità attive

sostitutive, per cui è possibile, almeno in parte, assorbire i maggiori oneri dei risparmi di gestione.

Siamo consapevoli della necessità di alleggerire l'onere del «sistema pensione» in Italia, ma evidenziamo che se l'età media degli attuali pensionati delle altre categorie fosse al livello di quella dei coltivatori diretti, la situazione finanziaria sarebbe ben diversa.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione, l'articolo 2 reca disposizioni sull'assegno integrativo di cui all'articolo 1, l'articolo 3 stabilisce la decorrenza del beneficio e, infine, l'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

Art. 2.

(Assegno integrativo)

1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo, all'importo in pagamento; non è assorbibile dall'integrazione al minimo; è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

